



CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE II° - FINANZIARIO

Nr. 533 Registro Generale del 07/09/2022

Nr. 58 Registro di Settore

OGGETTO: Costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 – parte stabile e parte variabile

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Impegno spesa					
Cap.	Art.	anno	<i>impegno</i>	<i>sub imp.</i>	<i>Importo</i>

Data 07/09/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario e
Contabile**

Dott. Gabriele PELLEGRINO

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Melissano lì, _____

Il Messo Comunale

Sig. Fabio Esposito

OGGETTO: Costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 – parte stabile e parte variabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n °14 del 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 19/04/2022, esecutiva, relativa all'approvazione del "Documento unico di programmazione (dup)";
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 193 del 08/04/2022 di costituzione provvisoria del Fondo delle Risorse Decentrate parte stabile, per l'anno 2022, il C.C.D.I. parte normativa 2020/2023 e, l'accordo annuale 2021 stipulati in data 25/11/2021, per la distribuzione dello stesso, in vigore fino alla stipula del nuovo accordo annuale;

Premesso che:

- anche sulla base delle disposizioni dettate CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente o del responsabile: per la parte variabile che è rimessa alle scelte discrezionali delle amministrazioni occorre inoltre che la giunta decida con una specifica deliberazione.
- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Rilevato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € **151.886,00**;

Considerato che l'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 stabilisce la **costituzione del Fondo risorse decentrate** per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 2) e risorse aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);

Dato atto che parte delle risorse di natura stabile elencate nel citato articolo è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli indicati nell'articolo stesso, ed è pertanto necessario procedere alla loro determinazione fermo restando che resta in facoltà della Giunta prevedere la loro integrazione con risorse destinata alla componente variabile, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022, e in particolare quello previsto dal **D. Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2**, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale con la presente determinazione, che terrà conto delle eventuali risorse di natura variabile eventualmente autorizzate dalla Giunta;

Considerato che:

- **non** vi sono per l'annualità in corso ulteriori incrementi delle risorse stabili rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018, già calcolati nel Fondo 2021 e consolidati come voci permanenti delle risorse decentrate;
- **permane** invece l'obbligo di adeguare periodicamente il Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";
- **In virtù** delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2021, in numero di 2 unità (1 cat. B8 e 1Cat. D5), è prevista a tal fine una integrazione pari a € 726,86 per R.I.A. e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato (2.128,14(fondo 2021) + 726,86 = 2.855,00) sulle risorse stabili;
- **il vigente** Contratto Decentrato Integrativo valido per la parte normativa 2020/2022 e per la parte economica per il periodo 2021, che disciplina l'istituto dell'indennità di rischio, disagio, turno, reperibilità, maneggio valori, indennità per specifiche responsabilità lettera I ed F, è valido sino alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo parte economica e normativa;
- **in virtù** di quanto stabilito dall'accordo economico anno 2021 con determinazione del Segretario Generale n° 277 dell'11/05/2022 è stata approvata per ciascuna posizione economica di ogni categoria la graduatoria per l'attribuzione della posizione economica con decorrenza 01/01/2021;
- **che** con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n° 293 del 25/05/2022 si è proceduto alla liquidazione del trattamento economico per la progressione interna alla categoria impegnando per tale istituto la somma di € 4.346,16 a valere sul Fondo risorse decentrate anno 2021 parte stabile;
- **che**, il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali deve avvenire interamente a carico del fondo per le risorse decentrate Art. 68, comma J, del C.C.C.N. (21/05/2018) e che la somma impegnata nell'anno 2021 per tale istituto è pari ad €. 56.309,03;
- **che**, l'art. 34, comma 4, del CCNL 22.01.2004 prevede che gli importi relativi alla progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa siano riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni, ciò significa che tali risorse non devono essere aggiunte nella "costituzione del fondo (in entrata), ma deve essere ridotto il "fondo per le progressioni orizzontale" inserito nella parte relativa alla "destinazione" (in uscita);
- **che**, si è proceduto a calcolare l'importo della P.E.O. del personale cessato nell'anno 2022 pari a complessivi €. 5.339,35;
- **che** alla luce di quanto innanzi, la somma da impegnare per l'anno 2022 per il finanziamento delle progressioni orizzontali a carico del fondo delle risorse decentrate è pari a complessivi €.55.315,84 così determinato (€. 56.309,03 – 5.339,35 (personale cessato) +€ 4.346,16 progressioni anno 2021));
- **che**, l'importo degli aumenti a regime delle progressioni orizzontali previste dall'art.67 comma 2 lett. B del C.C.N.L. 21/05/2018 il cui finanziamento avviene a carico del fondo delle risorse stabili, complessivamente per gli anni 2016/2017/2018 è pari ad € 2.095,00;
- **che**, le risorse impegnate per l'indennità di comparto a valere sul fondo 2022 sono pari ad € 10.735,36, così determinato: (€ 9.542,00 fondo 2021 - € 563,40 (personale cessato) + € 1.756,76 nuove assunzioni anno 2022 a tempo indeterminato e determinato);
- **che** la somma di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 a valere nel fondo anno 2021 di cui all'art.67 comma 2, lettere a) del C.C.N.L.21/05/2018 è pari ad € 2.163,20;

Dato atto altresì, che il fondo per le risorse decentrate integrative relativo all'anno 2016 è pari ad €. **124.622,04** al netto delle componenti escluse e, che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 comma 2 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2021 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari **ad € 128.880,00**;

Osservato che:

- la parte variabile del fondo delle risorse decentrate non soggette al limite per l'anno 2021 consta delle seguenti voci:
- economie fondo lavoro straordinario (art. 67, c3, lett. E) ccnl 2016-2018 e art. 14, c.4, ccnl 1998-2001) per € **132,00**;
- economie fondo anni precedenti per complessivi € **148.431,04** le quali, sono costituite dall'importo di € **116.796,07** destinate dall'accordo economico annuale 2020 alla remunerazione della performance ed € **31.634,97** relative al residuo fondo anno 2021 da contrattare, specificando quanto segue:
 - le risorse residue relative agli anni 2015/2016/2017/2018 sono state certificate dal Responsabile del Settore Finanziario e dall'Organo di Revisione come si evince dalla deliberazione dell'Organo Consiliare n. 12 del 31/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018";
 - le risorse residue relative all'anno 2019, sono state certificate dal Responsabile del Settore Finanziario in sede di riaccertamento dei residui giusta determinazione n° 364 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019", riportate nel deliberato del Commissario ad Acta n°3 del 13/08/2020 con parere favorevole del competente Organo di Revisione;
 - le risorse residue relative all'anno 2020, sono state certificate dal Responsabile del Settore Finanziario in sede di riaccertamento dei residui e passivi giusta determinazione del Settore Finanziario n° 393 dell'08/06/2021 e certificate dall'Organo di Revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione anno 2020 approvato con deliberazione di C.C. n° 30 del 09/09/2021;
 - le risorse residue relative all'anno 2021, sono state certificate dal Responsabile del Settore in sede di riaccertamento dei residui e passivi giusta determinazione del Settore Finanziario n° 261 del 28/04/2022 e certificate dall'Organo di Revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione anno 2021 approvato con deliberazione di C.C. n° 18 del 27/06/2022 che qui di seguito vengono riepilogate:
 - residuo fondo anno 2015 € 26.677,50
 - residuo fondo anno 2016 € 14.657,00
 - residuo fondo anno 2017 € 9.839,15
 - residuo fondo anno 2018 € 424,43
 - residuo fondo anno 2019 € 26.240,13
 - residuo fondo anno 2020 € 14.102,48
 - residuo fondo anno 2021 € 31.634,97
 per l'importo complessivo di € **123.575,16**
 - in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2018, veniva vincolato l'importo di € 24.855,88 (€ 11.674,05 per l'anno 2016 ed € 13.181,83 per l'anno 2017) nel risultato di amministrazione per la sottostima degli stanziamenti in bilancio del fondo per le risorse decentrate degli anni innanzi indicati, tale avanzo non risulta essere applicato nel Bilancio di previsione 2021 e 2022;
 - alla luce di quanto innanzi, il totale delle risorse residue anni precedenti fondo risorse decentrate da inserire nella parte B della costituzione del fondo anno 2022 nella Voce Risorse variabili art. 68, c. 1 CCNL 21 maggio 2018 non soggette al limite di cui all'art. 23, D. Lgs. 75/2017 sono così riassunte:

Totale residui anni precedenti	€ 123.575,16
Quota vincolata nel risultato di amministrazione	€ 24.855,80
Totale	€ 148.431,04
- la quota vincolata nel risultato di amministrazione è costituita dall'importo di € 13.181,83 (differenziale tra l'importo del fondo risorse decentrate 2017 di cui alla determinazione R.G. n. 355/2017 e lo stanziamento di bilancio 2017) disponibili in esito al riconoscimento debito fuori

bilancio iscritto nella seduta consiliare del 28.12.2020 ed € 11.674,05 (differenziale tra l'importo del fondo risorse decentrate 2016 di cui alla determinazione R.G. n. 737/2016 e lo stanziamento di bilancio 2016) ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 ed è pari ad € **27.245,00**;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € **181.383,00** (comprensivo del Fondo lavoro straordinario e Fondo P.O.);

Che con riferimento alla:

- circolare MEF Conto annuale del personale n° 18 del 28 giugno 2021- Incidenza della spesa per il trattamento accessorio del Segretario rispetto ai limiti di Legge di cui al D. Lgs n° 75/2017 art. 23 co. 2, secondo la quale nel fondo per il salario accessorio complessivo del personale dipendente va aggiunto il budget previsto per la remunerazione delle seguenti voci retributive di cui agli artt. 41 (retribuzione di posizione ed eventuale maggiorazione o galleggiamento), 42 (retribuzione di risultato), 44 (trattamento economico del segretario con funzioni di direttore generale) e 45 (retribuzione aggiuntiva per i segretari titolari di segreteria convenzionata) del CCNL segretari comunali e provinciali;

-alla deliberazione n° 27/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia stabilisce che "il limite introdotto dall'art.23, co. 2, del D. Lgs.n°75/2017, deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (personale del comparto, lavoro straordinario, posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali) e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale", evidenziando quindi, che il limite del tetto del fondo dell'anno 2016 include tutte le voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio, assommate tanto nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto;

Che pertanto, si è reso necessario, determinare l'ammontare complessivo previsto nell'anno 2016 per la remunerazione del trattamento accessorio del Segretario comunale comprensivo delle voci innanzi richiamate;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n° 530 del 03/08/2021 con la quale si è determinato l'ammontare complessivo del trattamento accessorio erogato nell'anno 2016 (Indennità di posizione, indennità di convenzione, maggiorazione retribuzione di posizione, retribuzione aggiuntiva di convenzione) del Segretario Comunale per la quota parte a carico di questa Amministrazione, pari ad € 22.220,00 le cui risorse ,assommate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (personale dipendente, lavoro straordinario, posizione organizzativa, segretari comunali), costituisce il tetto previsto dall'art.23,co.2, del D.Lgs.n°75/2017 **nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto 2020/2021 e negli anni successivi così come segue:**

€ 181.383,00 (fondo personale dipendente, comprensivo del fondo lavoro straordinario e fondo P.O.)

€ 22.220,00 (salario accessorio segretario comunale)

€ 203.603,00 fondo trattamento accessorio complessivo di questo Ente

Dato atto che il tetto di spesa insuperabile al netto delle voci escluse dell'anno 2016 (pari a € 14.656,50 somme non spese nell'esercizio precedente e la decurtazione prevista dall'art. 9 comma 2/bis D.L. 78/2010 27.245,00), è pari ad € **124.622,04**;

Tenuto conto che al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 occorre procedere alla decurtazione ai sensi dell'art.23 comma 2 D. Lgs.71/2017 limite fondo 2016, di € **2.855,00**;

Considerato, inoltre, che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016 come innanzi specificato;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- nella specie, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;
- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 7.886,22 così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	124.622,00
Fondo per finanziamento P.O. 43.200,00 (B)	
Fondo lavoro straordinario 13.561,00 (C)	56.761,00

Consistenza complessiva c=(a+b+c)	181.383,00
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d)	23
Valore medio pro-capite al 2018 (c/d)	7.886,22

- allo stato attuale, il numero dei dipendenti in servizio alla data del 01/01/2022, è pari a 20 comprensivo delle 2 unità assunte a tempo indeterminato part-time a far data dal 31/12/2021. Sul punto, occorre tenere presente che il Piano occupazionale 2022 non prevede al momento il reclutamento di personale a tempo indeterminato e, tenuto conto che il personale attualmente in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 secondo il disposto del suddetto D.M. che così recita “ *ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale(2016) qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*” non si procederà alla decurtazione del fondo 2022, conteggiato in € 23.658,65 (vedi Tabella C) ma, verrà riassorbito nel caso in cui saranno effettuate delle assunzioni a tempo indeterminato. Considerato che con decorrenza 31/12/2021 sono state assunte n° 2 unità a tempo indeterminato, l'importo del € 23.658,65 verrà portato in diminuzione della somma di € 9.288,39(valore salario accessorio nuove assunzioni, determinato in proporzione all'orario contrattuale);

Ritenuto necessario, procedere alla costituzione **definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 parte stabile e variabile**, nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- non vi sono le condizioni per integrare le risorse variabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022 sono state inserite le seguenti voci non soggette al limite:
 - a. economie fondo lavoro straordinario anno 2021 (art. 67, c3, lett. E) cnl 2016-2018 e art. 14, c.4, cnl 1998-2001) per **€ 131,60**;
 - b. economie fondi anni precedenti (2016/2017/2018/2019/2020) destinate dall'accordo economico annuale 2021 alla remunerazione della performance **€ 116.796,07**;
 - c. economie fondo risorse decentrate di parte stabile anno 2021 **€ 31.634,97** (art. 68, co.ultimo periodo, art. 17 c.5 c.c.n.l. 1998-2001);
- non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, D. Lgs. n. 50/2016*) in quanto il Responsabile del Settore U.U. non ha comunicato a questo ufficio gli importi a titolo di incentivi da inserire nella parte variabile del fondo;

Dato atto:

- che **il fondo complessivo previsto per le posizioni organizzative** comprensive dell'indennità di risultato per l'anno 2016 era pari ad **€ 43.600,00** e, che con deliberazione di giunta comunale n° 59 del 17/05/2019 è stato previsto il fondo per le posizioni organizzative comprensivo dell'indennità di risultato per l'anno 2019 pari ad € 43.600,00, dando atto che tale importo si intende confermato alla data odierna;
- che **il fondo per il lavoro straordinario** previsto nell'anno 2016 pari ad **€ 13.561,05** risulta confermato fino alla data odierna;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, certificate dal responsabile del settore Finanziario e dall'Organo di revisione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione dell'accordo economico annuale 2022 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo di € 277.443,00 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Dato atto:

- che si è proceduto alla determinazione del salario accessorio complessivo di questo Ente e alla verifica del fondo anno 2022 ai fini del rispetto dell'art.23, c. 2 D. Lgs.75/2017(limite fondo 2016) così come riportato **nell'allegato B)**;
- che si è proceduto al calcolo del **valore medio pro-capite del salario accessorio anno 2018** pari ad € 7.886,22 come innanzi quantificato;
- che si è proceduto alla verifica del limite del "Trattamento accessorio 2022" ai sensi dell'art. 33 D.L. 34/2019 **Allegato C**, specificando che seppur in presenza di una diminuzione del personale in servizio rispetto al 31/12/2018 è fatto salvo il limite del trattamento iniziale (2016) pertanto, in questo caso non occorre operare alcun taglio e che tale differenza sarà recuperata in sede di assunzione di personale a tempo indeterminato;
- che si è proceduto al calcolo per l'adeguamento limite fondo ai sensi dell'art.33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019 riportato **nell'Allegato D**;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 viene rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

D E T E R M I N A

1. **di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, in via definitiva il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 parte stabile e variabile (**ALL.A**)
2. **di prendere atto** del salario accessorio complessivo di questo Ente e della verifica del fondo anno 2022 ai fini del rispetto dell'art.23, c. 2 D. Lgs.75/2017(limite fondo 2016) così come riportato **nell'allegato B)**;
3. **di prendere atto** del limite del Trattamento accessorio 2022” ai sensi dell’art. 33 D.L. 34/2019 **Allegato C**, specificando che seppur in presenza di una diminuzione del personale in servizio rispetto al 31/12/2018 è fatto salvo il limite del trattamento iniziale (2016) pertanto, in questo caso non occorre operare alcun taglio e che tale differenza sarà recuperata in sede di assunzione di personale a tempo indeterminato;
4. **di prendere atto** del calcolo per l’adeguamento limite fondo ai sensi dell’art.33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019 riportato **nell’Allegato D**;
5. **di prendere atto** dell’attestazione del responsabile del Settore Finanziario delle risorse variabili non soggette al limite di cui all’art.23 c.2 D. Lgs. 75/2017 e del rispetto del limite del fondo delle risorse decentrate anno 2022 **Allegato E)**;
6. **di prendere atto** del **prospetto F)** allegato alla presente nella quale sono definite le poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2021;
7. **di dare atto** che la costituzione del Fondo per l’anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. **di attestare che** il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 in particolare:
 - o Cap. 400 € 58.570,80 (128.880,00 – I.C.€ 10.735,36-Prog. 55.315,84- Incr. € 4.258,00 somme già inserite nei capitoli stipendiali);
 - o Cap. 401 € 15.626,68
 - o Cap. 455 € 4.978,51
6. **di prendere atto** che eventuali discordanze con gli stanziamenti previsti in bilancio saranno oggetto di verifica in sede di assestamento generale del bilancio;
7. **di prendere atto** che in sede di predisposizione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 è stato istituito apposito capitolo “fondo per lavoro straordinario” prevedendo adeguato stanziamento così come segue:
 - Cap. 405 Fondo lavoro straordinario € 13.561,05
 - Cap. 407 Oneri lavoro straordinario € 3.227,53
 - Cap. 456 IRAP lavoro straordinario € 1.152,68
8. **di prendere atto** che si procederà all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, per l’importo di € 24.855,88 (differenziale tra l’importo del fondo risorse decentrate 2016 e 2017 di cui alla determinazione R.G. n. 355/2017 e lo stanziamento di bilancio 2017) con successiva variazione di Bilancio;
9. **di inoltrare** richiesta di insinuazione alla massa passiva all’Organo Straordinario di Liquidazione per l’importo di € 11.674,05 (differenziale tra l’importo del fondo risorse decentrate 2016 di cui alla determinazione R.G. n. 737/2016 e lo stanziamento di bilancio 2016) per il rimborso a questo Ente;
10. **di dare atto** che il fondo per le posizioni organizzative pari a complessivi € **43.200,00** è previsto nei singoli capitoli di bilancio relativi al trattamento stipendiale;
11. **di dare atto** che il fondo per il salario accessorio del Segretario quantificato in € **22.220,00** è previsto nel capitolo di bilancio relativo al trattamento stipendiale dello stesso;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato in quanto gli stanziamenti del presente provvedimento non sono ostativi al rispetto delle norme in materie di spesa di personale per l’anno 2022, quantificandosi in misura non superiore a quelli del triennio precedente;

13. **di dare atto** che sono confermati, gli importi da erogare ai dipendenti per le varie indennità così come previste dal C.D.I. 2021 (fino alla sottoscrizione di eventuale nuovo accordo) e le modalità di attribuzione secondo quanto previsto dal C.C.D.I. 2020/2022 parte normativa;
14. **di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
15. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore finanziario;
16. **di inviare** la presente determinazione al Revisore Unico dei conti per il parere in ordine al rispetto dei criteri nella costituzione del fondo e compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio;
17. **di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001 previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;
18. **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
19. **di precisare** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è la Rag. Conte Daniela.

Melissano, li 07/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Gabriele PELLEGRINO